



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 547 del 23 febbraio 2024

Progetto:	<p><i>Parere integrativo</i></p> <p>Progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel Comune di Santa Marinella - Proroga DGR della Regione Lazio di compatibilità ambientale n. G14610 del 16/10/2014 – Parere integrativo</p> <p>ID_VIP 5111</p>
Proponente:	<p>Società Porto Romano S.p.a.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13/01/2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 196 del 13/06/2023, n. 249 e 250 del 1°/08/2023 e n. 286 del 1°/09/2023;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare gli artt.23 - 25, Titolo III, Parte seconda che regolano la procedura di valutazione ambientale intesa ai sensi dell’art. 5, recante ‘*definizioni*’, comma 1, lettera b come “*il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto*”; la procedura si conclude con il inteso ai sensi dell’art. 5, recante ‘*definizioni*’, comma 1, lettera o come “*il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi*

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

- le Linee Guida dell'Unione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)*”;
- Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali 2014;
- Delibera n.54/2019 del 09/05/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente concernente “*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*”;
- Linee Guida del SNPA approvate dal Consiglio SNPA in data 09.07.2019 per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, utili per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D. Lgs. n.152/06 s.m.i., integrative dei contenuti minimi previsti dall'art. 22 e delle indicazioni dell'Allegato VII del D. Lgs. n.152/06 s.m.i.;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. G14610 del 16/10/2014, pubblicata sul BURL n. 6 del 20/01/2015, la Regione Lazio, Direzione Generale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Legislative ha emesso pronuncia di compatibilità ambientale circa il progetto “*Ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel Comune di Santa Marinella*”;
- con D. Lgs. n. 104/2017, che ha modificato la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, è stata attribuita allo Stato la competenza in materia di VIA per quanto concerne i progetti relativi a “porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”;
- in ragione di tale normativa, la Società Porto Romano S.p.a. in data 15/01/2020 ha chiesto alla Direzione Generale della Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione), con nota acquisita al prot. n. 3264/MATTM del 22/01/2020, la proroga di 5 anni, a far data dal 20/01/2020, dei termini di validità del provvedimento di VIA regionale, espresso nel Decreto Dirigenziale della Regione Lazio sopra richiamato;
- la Divisione con nota prot. n. MATTM/14886 del 2/03/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/671 in data 2/03/2020 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, chiedendo di stabilire se, alla luce della stessa, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura

di VIA svolta presso la Regione Lazio e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta;

- la Commissione, sulla base della documentazione prodotta dal Proponente (motivazione della richiesta di proroga; Relazione Tecnico Ambientale; determinazione n. G14610 del 16/10/2014 della Regione Lazio contenente la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto; Studio di Impatto Ambientale; Sintesi non Tecnica) si è espressa con parere n. 134 dell'11/12/2020, favorevole al rilascio della proroga di cinque anni del termine di validità della sopra citata Pronuncia di Compatibilità Ambientale emessa dalla Regione Lazio con DGR n. G14610 del 16/10/2014;

PREMESSO, inoltre, che:

- successivamente al parere favorevole della Commissione n. 134 dell'11/12/2020, il Ministero della Cultura, con nota DG-ABAP prot. 30805 del 14/09/2023, acquisita al prot. MASE n. 145987 del 14/09/2023, ha espresso parere negativo al rilascio della suddetta proroga e, atteso che il contrasto tra i due pareri (Commissione VIA e MIC) non consente di pervenire ad una unitaria decisione in merito al procedimento in argomento, è stata attivata dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio, con nota prot. UDCM.Registro Ufficiale.U.0022476 del 10/10/2023, la procedura prevista dall'art. 5, comma 2 lett. c-bis, della Legge 400/1988;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota DICA 2790 del 30/01/2024, acquisita al prot. MASE n. 16481 del 30/01/2024, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l'espressione del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS e l'adozione del parere del MIC, ha richiesto al MASE di voler aggiornare la valutazione operata con il parere n. 134 dell'11/12/2020, in considerazione del fatto che *“la Commissione Tecnica VIA-VAS non si è espressa in merito ai molteplici rilievi critici emersi nell'ambito del parere reso dal MIC in data 14/09/2023”*. In particolare, tra le altre cose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri segnala che la Commissione Tecnica, per quanto concerne la compatibilità dell'opera rispetto al Piano territoriale paesistico regionale del Lazio, sembrerebbe essersi riferita allo strumento di pianificazione *“adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 356 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007”* (cfr. pag. 8). Diversamente, il Ministero della cultura ha esaminato il Piano approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 aprile 2021, n. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede, pertanto, di rendere le relative valutazioni con riferimento al più recente strumento di pianificazione da ultimo menzionato, avendo cura di rappresentare eventuali sopravvenuti mutamenti di classificazione delle aree interessate. Inoltre, evidenzia, altresì, che il Ministero della cultura ha sottolineato la presunta sussistenza di *“un'evidente e importante incongruenza con quanto dichiarato nella Relazione Tecnico Ambientale trasmessa dal Proponente, [...] nella quale viene riportata un'edificazione per un totale di 10.230 m³, corrispondente alla previsione del progetto 2009 presentato per la C. di S. del 05/05/2010, a cui il Proponente ha espressamente rinunciato”* (cfr. pagg. 17, 18);
- la Divisione, con nota prot. n. 19444 del 2/02/2024, acquisita dalla Commissione al prot. n. 1361 del 2/02/2024, ha chiesto alla Commissione di valutare i contenuti della sopra citata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetto a quanto già espresso con il parere n. 134 dell'11/12/2020, al fine di aggiornarlo e fornire i necessari elementi di riscontro;

RICHIAMATO l'iter amministrativo del progetto di ampliamento portuale in questione, che si è sviluppato come segue:

- in data 11/02/1975 è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano Regolatore Generale di Santa Marinella nel quale è individuata l'area portuale, comprensiva di una zona di espansione dell'attuale porto;
- in data 01/07/1991 la Porto Romano S.p.a., come dichiarato dal Proponente, ha presentato un'istanza per il rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art 53 del Codice della Navigazione, ai fini di costruire e gestire il nuovo porto turistico, in conformità agli ampliamenti previsti nel P R G del Comune di Santa Marinella;
- nel 1998 la Regione Lazio, con Delibera del Consiglio Regionale del 491/1998, ha adottato il Piano dei Porti Regionale nel quale il Porto di Santa Marinella è ricompreso nelle dimensioni di porto turistico e peschereccio di IV classe;
- nel 1998 la società Porto Romano S.p.a. è divenuta concessionaria dell'attuale area portuale con Disposizione del Ministero dei Trasporti – capitaneria di Porto di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 53 del Codice della Navigazione;
- in data 5/11/2003, con Decreto n. 71 di registro e 26 di repertorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Compartimento marittimo di Civitavecchia, ha rilasciato alla Società Porto Romano S.p.a. la Concessione demaniale per l'ampliamento del Porto. Tale Concessione è stata accordata a seguito del parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto n.436 del 15/12/1999, che ha visto l'espressione di pareri positivi di tutti gli enti interessati: Regione Lazio, Ministero Beni culturali, Ministero dei Trasporti, Agenzia delle Dogane, Ministero delle Finanze;
- con istanza prot. n. 12616 del 13/01/2011 il Soggetto Proponente ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale - Ufficio V.I.A., il "Progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella", ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale adempiendo alle misure di pubblicità di cui al D.Lgs 152/06. Con Determinazione n. G14610 del 16/10/2014 pubblicata sul BURL n. 6 del 20/01/2015, la Regione Lazio, Direzione Regionale Direzione Generale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Legislative, Area Qualità dell'ambiente e Valutazione Impatto Ambientale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, con una serie di prescrizioni;
- visto che i lavori non sono mai iniziati e che il termine di validità della compatibilità ambientale è scaduto il 20/01/2020, si è resa necessaria la richiesta, di cui al presente procedimento, della proroga di 5 anni del termine di validità della pronuncia di compatibilità ambientale, espressa dalla Regione Lazio.

RICHIAMATO il contenuto del progetto di cui si chiede la proroga, che:

- prevede, in Concessione demaniale, l'ampliamento dello specchio d'acqua per 210.000 m² e la realizzazione di ulteriori 315 posti barca e 250 posti per nautica minore. Tale proposta progettuale, per quanto attiene le opere marittime e la zona portuale, è ritenuta dal Proponente conforme alle prescrizioni espresse dai vari enti in sede di procedura di concessione demaniale e conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Gli interventi previsti riguardano: il prolungamento del molo di sopraflutto, la realizzazione del molo di sottoflutto e della banchina di riva nonché l'infrastrutturazione del nuovo specchio acqueo con pontili galleggianti dedicati all'ormeggio delle imbarcazioni. La configurazione proposta dal progetto proviene dalle indicazioni del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;

- configura una nuova infrastruttura marittima, che in linea generale è composta dai seguenti elementi (la descrizione è ripresa dalla Relazione Tecnico Ambientale presentata dal Proponente):
- il molo sopraflutto: radicato sulla testata dell'esistente molo del porticciolo peschereccio, si sviluppa in direzione Sud-est per una lunghezza di 465,5 m su fondali compresa tra -7,00 e 9,00 m sul livello medio mare. Il molo, per l'intera sua lunghezza non viene banchinato, ma sarà realizzato con una scogliera di massi naturali con una quota di sommità limitata, nel rispetto delle indicazioni prescritte dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Lazio che, nell'intento di assicurare la visibilità dell'orizzonte marino e l'inserimento dell'opera nel paesaggio, ha disposto che detta quota di sommità non possa superare +4,00 m sul livello medio mare e la struttura debba essere realizzata con massi naturali di roccia. Si prevede la realizzazione a gettata di massi naturali con un nucleo di tout venant di cava, protetto sul lato esterno da mantellata di massi naturali di IIIa categoria. All'estremità della testata del molo sottoflutto è previsto lo spostamento dell'attuale stazione di rifornimento carburanti adiacente alla torre di controllo;
- il molo sottoflutto: la configurazione planimetrica è a martello, per esigenze di natura idraulica-terrestre e fluviale. Lo scopo ultimo del piazzale e della relativa scogliera di protezione, tendenzialmente protesi verso est, è infatti quello di proteggere e salvaguardare lo sbocco a mare del fosso di Valle Semplice. Tale conformazione costituisce, grazie alla sua morfologia, una protezione della foce dalle mareggiate: evita l'accumulo di depositi e consente di mantenere lo sbocco a mare sempre aperto, anche in condizioni meteo-marine avverse. Ciò assume particolare rilevanza se si tiene conto del fatto che gli eventi di pioggia che possono determinare criticità per il deflusso delle acque sono associati, in genere, a condizioni di mare particolarmente violente. Gli studi meteo marini, condotti in sede di progettazione definitiva, confermano e supportano tali argomentazioni. Sul piano strutturale anche il molo di sottoflutto è realizzato a gettata di massi naturali. Alla radice del molo sottoflutto, in corrispondenza dell'ingresso est del porto, è localizzata l'area cantieristica con una superficie di circa 5000 m². La stessa sarà impiegata per operazioni di carena e piccole riparazioni delle imbarcazioni. Il porto è già dotato internamente di una vasca travel lift per imbarcazioni fino a 30 t, nonché di una gru di alaggio e varo in grado di assolvere anche a situazioni di emergenza. Al fine di dare continuità paesaggistica e funzionale al bacino portuale, la vasca travel lift a servizio del cantiere nautico è stata ora posizionata sul molo di sottoflutto verso l'esterno del bacino portuale, in una zona comunque protetta dall'agitazione ondosa dal riccio di testata del molo di sottoflutto stesso;
- i pontili di attracco: sono del tipo galleggiante (lunghezza media di circa 160 m), simili ai pontili già posti in opera nel porticciolo esistente e ancorati su corpi morti e completi di doppia canalizzazione per i servizi. Ogni imbarcazione ormeggiata ha a disposizione un gruppo servizi per l'alimentazione idrica ed elettrica. I nuovi pontili consentiranno di offrire l'ormeggio a 599 imbarcazioni;
- la banchina di riva: da realizzarsi in avanzamento rispetto alla linea di costa attraverso la posa in opera di cassoncini e riempimento e tergo, si configura come lo spazio a terra del porto, dedicato alle infrastrutture di servizio, al verde ed ai parcheggi. L'area è articolata su tre fasce parallele longitudinali: la prima corre lungo il muro di cinta delle costruzioni civili che si affacciano sul porto e rappresenta in primo luogo la sede dell'opera di messa in sicurezza idraulica dell'area del porto, così come approvata dall'ufficio regionale con il parere sopracitato, nonché una zona di distacco sistemata a verde prativo e arboreo; la seconda fascia è dedicata alla viabilità di scorrimento interno veicolare ed ai parcheggi; la terza fascia lungo banchina è

interamente pedonale, separata e protetta dalla fascia carrabile adiacente. Tutta la superficie delle aree a terra è infine corredata di servizi igienici localizzati in edifici servizi polifunzionali (wc, docce, spogliatoi, telefoni) disposti a distanza tra loro non superiore a 160 m così da poter servire uniformemente tutta l'area portuale;

- la realizzazione degli edifici direzionali, commerciali e ricettivi: superficie coperta totale pari a 2.310 mq; superficie utile lorda complessiva pari a 2.780 mq; volume utile lordo totale pari a 10.230 metri cubi. Si prevede, inoltre, l'adeguamento della viabilità alle necessità dell'infrastruttura, con la riprogettazione di due svincoli stradali sulla SS. Aurelia che consentono l'accesso al Porto. Lo svincolo più a sud verrà realizzato tutto su aree a disposizione dell'Amministrazione Comunale, quello più a nord prevede l'acquisizione di alcune particelle private.

RICHIAMATO, inoltre, il fatto che:

- la citata Determinazione di compatibilità ambientale:
 - contiene 17 prescrizioni, oltre all'indicazione di dover ottemperare a tutte le prescrizioni presenti nei pareri formulati dalla Regione Lazio e allegati alla Determinazione medesima: nota prot. 069795 del 20/02/2012 (Direzione Ambiente, Area Difesa del Suolo), nota prot. 143634 del 4/04/2011 (Direzione Ambiente, Area Conservazione Natura) e nota prot. 24104/13 del 16/07/2014 (Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Beni Paesaggistici);
 - stabilisce che le dette prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico amministrativa “dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione”;
 - stabilisce che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura d'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
- alcune prescrizioni contenute nella citata determinazione di compatibilità ambientale riguardano la fase prima dell'inizio dei lavori, che tuttavia, da quanto emerge dalla Relazione tecnico-ambientale, non sono ancora stati avviati;
- al fine di poter stabilire se si possono ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA svolta presso la Regione Lazio, oltre alla documentazione di corredo relativa al riepilogo dell'iter amministrativo (con allegata copia dei provvedimenti e atti citati) e allo Studio di Impatto Ambientale del progetto, unitamente alla Sintesi non tecnica, il Richiedente ha presentato una “Relazione Tecnico Ambientale”, finalizzata alla descrizione del contesto ambientale attuale rispetto a quello analizzato in sede di valutazione di impatto ambientale, fornendo le dovute indicazioni circa le eventuali variazioni e l'attualità degli impatti valutati nel SIA redatto;

CONSIDERATI i contenuti della “Relazione Tecnico Ambientale”, redatta dal Proponente, richiamati all'interno del parere della Commissione n. 134 dell'11/12/2020, in modo particolare il confronto del Quadro programmatico di VIA con quello attuale (specie per quanto riguarda le aree sensibili o vincolate e i principali strumenti di pianificazione), il confronto del Quadro ambientale di VIA con quello attuale (ambito territoriale di riferimento, inquadramento socio-

economico, inquadramento geologico e geomorfologico, idrografico ed idrogeologico, uso attuale dei suoli, atmosfera, inquadramento biotico ed ecosistema costiero, inquadramento paesaggistico, rumore e vibrazioni)

CONSIDERATO che la Commissione, nella sua valutazione che ha portato al citato parere favorevole n. 134 dell'11/12/2020, ha espresso le seguenti considerazioni:

- la Commissione è stata chiamata ad esprimere il parere sulla richiesta di proroga in questione sulla base del fatto che, nel frattempo, si è modificata la legislazione di riferimento applicabile, in quanto con il D. Lgs. n. 104/2017, che ha modificato la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, è stata attribuita allo Stato la competenza in materia di VIA per quanto concerne i progetti relativi a *“porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”*;
- la Relazione Tecnico-Ambientale, allegata dalla Società Porto Romano S.p.a. alla richiesta di proroga in questione, presenta la struttura e i contenuti sopra richiamati, con particolare riferimento alla verifica delle attualità degli strumenti di pianificazione, alla verifica delle attualità dei vincoli e dei regimi di tutela ambientale, all’analisi del contesto ambientale e paesaggistico attuale con lo stato di aggiornamento delle interferenze del progetto unificato sulle varie componenti ambientali;
- la Società Porto Romano S.p.a., nella richiesta di proroga di cui al presente procedimento, esplicita la motivazione della richiesta nel non aver ancora potuto procedere all’inizio dei lavori;
- non si rilevano variazioni progettuali rispetto a quanto contenuto nel SIA presentato per la VIA regionale;
- l’analisi condotta con riferimento a tutte le componenti ambientali, sopra riportata, ha evidenziato la non sussistenza di elementi tali da ritenere non più valide le considerazioni fatte nell’ambito della procedura di VIA conclusa con la Determinazione della Regione Lazio n. G14610 del 16/10/2014, recante parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale;
- le variazioni del quadro vincolistico inerenti alla perimetrazione di SIC “Fondali antistanti Santa Marinella” (con ampliamento verso il Porto, inglobando quindi parte dell’area oggetto di intervento) e la classificazione di rischio idraulico (aree di interesse parzialmente deperimtrate) non comportano notevoli impatti che non siano stati comunque già previsti, essendo tra l’altro stata espletata la verifica di incidenza ambientale, ancora attuale nei suoi contenuti e con parere favorevole espresso dalla Regione Lazio;
- in sede di SIA e nelle integrazioni successive presentate nell’ambito della procedura di VIA regionale sono state previsti interventi di mitigazione riferibili direttamente alla realizzazione fisica del progetto, fase di cantiere e fase di esercizio;
- sulla base della descritta documentazione fornita dal proponente e delle considerazioni che precedono, non emergono elementi di valutazione che inducano a negare il rilascio della proroga quinquennale del termine di validità del provvedimento di VIA regionale, posto che si possono ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto in esame e fermo restando l’impegno ad ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nello stesso, dettagliate per le varie fasi di realizzazione delle opere, oltre a quelle indicate nei pareri della regione Lazio sopra richiamate;

RICHIAMATO il contenuto della valutazione espressa dalla Commissione nel proprio parere n. 134 dell'11/12/2020, che sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata circa la documentazione fornita dalla Società Porto Romano S.p.a., ha ritenuto di poter concedere la proroga di cinque anni del termine di validità della Pronuncia di Compatibilità Ambientale emessa dalla Regione Lazio con DGR n. G14610 del 16/10/2014 relativamente al progetto di ristrutturazione e ampliamento del Porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel Comune di Santa Marinella, in quanto *“si possono ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta presso la Regione Lazio, ferma restando la necessità che si proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel DGR citato e nel rispetto della pianificazione aggiornata vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche già considerate in sede di Studio di Impatto Ambientale ed oggetto di possibili interferenze con il progetto in questione”*.

CONSIDERATO E VALUTATO quanto indicato nel parere negativo del Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP, Servizio V (nota prot. 30805 del 14/09/2023, acquisita al prot. MASE n. 145987 del 14/09/2023), con i rilievi critici di seguito sinteticamente riportati:

- circa la compatibilità dell'opera con la disciplina paesaggistica della Regione Lazio, lo strumento di pianificazione che dovrebbe essere preso in considerazione per la valutazione circa la concessione della proroga non è il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007 (citato espressamente dalla Commissione nel suo parere n. 134 dell'11/12/2020), bensì con il PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21/04/2021, vigente ed efficace, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27/05/2021, dalla data della pubblicazione sul BUR n. 56 del 10/06/2021. Il MIC, nel suo parere, ricorda l'iter del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale che fu approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 2/08/2019 (pubblicazione sul BUR n. 13 del 13/02/2020), in assenza della condivisione interistituzionale prevista dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Per tale motivo, la deliberazione fu impugnata dal MIC nell'aprile del 2020 davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale promosse ricorso per conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte Costituzionale. Questa accolse il richiamato ricorso, con sentenza n. 240/2020 (pubblicata sulla GURI n. 48 del 17/11/2020), annullando oltre alla DCR n. 5/2019, tutti gli “atti attuativi e consequenziali” e individuando nell'art. 21 della L.R. n. 24/1998 la disciplina transitoria di salvaguardia. Successivamente, tale disciplina è stata ulteriormente chiarita in ambito dell'allora Ministero per i Beni e le attività culturali con nota prot. n. 31600 del 3/12/2020 e con nota prot. n. 1056599 del 3/12/2020 della competente direzione della Regione Lazio. Infine, il PTPR è stato definitivamente approvato con la sopra citata Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 21/04/2021 e, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo interistituzionale tra Regione e Ministero in data 27/05/2021, pubblicato sul BUR n. 56 del 10/06/2021 (da questa data risulta, pertanto, vigente ed efficace). A seguito di tale pubblicazione, il MIC aveva ritenuto di dover necessariamente verificare le valutazioni già espresse dalla Soprintendenza sull'intervento in oggetto con i pareri prot. n. 7464/2020 e 12895/2020, formulati a suo tempo sulla scorta del poi soppresso PTPR del 2019 (sostituito dal vigente PTPR del 2021). La Direzione Generale del MIC, pertanto, provvedeva in data 11/01/2022 a richiedere alla Soprintendenza competente di analizzare l'intervento alla luce della nuova disciplina paesaggistica vigente, entrata in vigore il 10/06/2021, chiedendo di confermare o modificare il contenuto del parere prot. 12895 del 16/06/2020. La Soprintendenza, con nota prot. n. 1881 dell'11/02/2022 ha trasmesso le proprie

valutazioni istruttorie, comunicando che, in esito alla verifica delle norme paesaggistiche vigenti (PTPR del 2021), *“sulla scorta delle risultanze emerse dall’esame della documentazione trasmessa dal Proponente e dei documenti presenti nell’archivio della Scrivente per un periodo compreso tra il 1995 e il 2015, conferma le precedenti istruttorie trasmesse”*, quindi con parere negativo;

- rispetto al PTPR del 2021 emerge che l’area in cui è localizzato l’intervento risulta tutelata dal punto di vista **paesaggistico** (Tav. B), con vincolo dichiarativo ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 (fascia costiera di notevole interesse pubblico) e con vincolo “ope legis” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) e f) (fondali antistanti S. Marinella, che rientrano tra le “Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale). Sempre rispetto al PTPR vigente (Tav. A), l’area risulta classificata come “Reti infrastrutture e servizi” (art. 33 del PTPR) per quanto riguarda il porto esistente, come “Paesaggio degli insediamenti urbani” (art. 28 del PTPR) per la porzione di territorio relativa agli interventi di adeguamento della viabilità esistente; e “Paesaggio naturale” (art. 22 del PTPR) per alcune porzioni residuali prettamente riferite alla spiaggia e foce del fosso di S. Maria Morgana. Per l’art. 22 del PTPR nelle aree del “Paesaggio naturale” non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di viabilità locale e realizzazione di parcheggi. Gli edifici di nuova costruzione non rientrano, pertanto, tra le tipologie di intervento consentite e gli interventi di viabilità e parcheggi devono essere eventualmente autorizzati in deroga alle norme paesaggistiche, individuando preliminarmente la tipologia di proroga prevista dalle norme del PTPR che possa essere attivata;
- dal punto di vista della **tutela archeologica**, vista la presenza nell’area vasta oggetto di intervento di relitti di età romana nello specchio di mare antistante e la presenza di ulteriori beni tutelati ai sensi della Parte II e III del Codice, la Soprintendenza ha ribadito *“l’altissimo rischio archeologico che riguarda sia il bacino portuale sia il territorio investito dalle opere di urbanizzazione relative all’ampliamento previsto, rischio documentato da ritrovamenti archeologici anche recenti sia in mare sia a terra”*. Ciò è alla base del giudizio di inopportunità circa la concessione della proroga di VIA, in quanto: emerge una sostanziale sottovalutazione del rischio archeologico e la documentazione presentata dal Proponente è assolutamente carente sotto questo profilo; le prescrizioni contenute nel Decreto regionale di VIA non risultano sufficienti per la tutela archeologica; risulta necessario ricorrere alle procedure di Archeologia Preventiva, specie per la viabilità connessa al nuovo porto, per le quali non è mai stato espresso alcun parere archeologico; risulta necessario anche procedere con approfondimenti di archeologia subacquea;
- la Soprintendenza ha rilevato un’evidente e importante incongruenza tra quanto previsto nel progetto definitivo del 2003 circa la realizzazione di 2 edifici (per servizi, edificio direzionale, torre di controllo e una serie di box pescatori) per un totale di 2.749,60 m³ e quanto dichiarato dal Proponente nella Relazione Tecnico Ambientale trasmessa nella richiesta di proroga, nella quale viene riportata un’edificazione di locali commerciali, direzionali, cantiere nautico, edifici a destinazione turistica e di culto per un totale di 10.230 m³, corrispondente alla previsione di progetto del 2009 presentato per la Conferenza dei Servizi del 5/05/2010, a cui il Proponente ha espressamente rinunciato. Quindi, la Soprintendenza ritiene che, vista la rinuncia da parte della Società Porto Romano al progetto presentato nell’ambito della CdS del 5/05/2010, il volume della consistenza edilizia debba intendersi ridotto a quello previsto nel progetto allegato alla concessione demaniale del 2003 (ossia pari a 2.749,60 m³);
- le condizioni ambientali inserite nel provvedimento regionale di VIA del 2014 e riferite alle mitigazioni degli impatti delle opere sono state definite in assenza dei pareri paesaggistici del MIC. Il Ministero prende atto delle prescrizioni indicate nel parere regionale, riguardanti sia il

quadro di riferimento progettuale che quello ambientale, attinenti alla componente paesaggio, tra le quali alcune *“possono ritenersi utili alla definizione della qualità dell’intervento con riferimento al suo inserimento nel contesto paesaggistico”* (p. 25). Le prescrizioni indicate, tuttavia, sono giudicate dalla Soprintendenza come *“non sufficienti per la tutela archeologica”*.

CONSIDERATO E VALUTATO che rispetto ai contenuti valutativi espressi nel parere n. 134 dell’11/12/2020 si possono svolgere le seguenti considerazioni, alla luce di quanto contenuto nel parere del MIC, sopra sinteticamente riassunto nei suoi punti principali:

- 1) la verifica dell’attualità degli strumenti di pianificazione e dell’attualità dei vincoli e dei regimi di tutela ambientale, paesaggistica e archeologica è stata svolta con riferimento alla data in cui è stato reso il parere (11 dicembre 2020), data in cui non risultava ancora efficace il PTPR, approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale Lazio in data 21/04/2021, con pubblicazione sul BUR n. 56 del 10/06/2021. Alla luce di tale aspetto si ritiene che possano essere confermate le valutazioni di assenso alla concessione della proroga di VIA, contenute nel parere n. 134 dell’11/12/2020, per quanto concerne il confronto del Quadro programmatico di VIA del 2014 rispetto a quello attuale al 2020 (in particolare, per gli aspetti relativi alle aree sensibili o vincolate e per i contenuti aggiornati del Piano di Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), il giudizio di sostanziale invarianza dei contenuti del Quadro pianificatorio vigente alla data dell’espressione del giudizio di assenso alla proroga (PTPR, Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Marinella, Piano Regionale di Coordinamento dei Porti) e il confronto del Quadro ambientale di VIA del 2014 rispetto a quello che si presenta al 2020 (ambito territoriale di riferimento, inquadramento socio-economico, Inquadramento geologico e geomorfologico, idrografico ed idrogeologico, uso dei suoli, atmosfera, rumore e vibrazioni, inquadramento biotico ed ecosistema costiero;
- 2) per quanto concerne, nello specifico, l’attualizzazione della conformità circa l’assetto paesaggistico ed archeologico, si prende atto dei contributi istruttori della Soprintendenza competente e di quanto, quindi, contenuto nel parere del MIC sopra richiamato, circa: la presenza di numerose criticità relative alle valutazioni paesaggistiche, emerse nel corso della procedura che ha portato alla determinazione di compatibilità ambientale del progetto da parte della Regione Lazio (compreso il fatto che tale determinazione sarebbe stata presa in assenza dei previsti pareri del MIC); la presenza di inesattezze nella documentazione presentata dal Proponente; la sottovalutazione del rischio archeologico sia nel SIA che nella stessa determinazione di compatibilità ambientale della Regione, solo parzialmente compensata dalle prescrizioni (ritenute comunque insufficienti dal MIC) contenute nella stessa determinazione. Si ritiene che tutti questi aspetti, la maggior parte dei quali attinenti alla fase procedurale antecedente alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio nel 2014, vadano comunque affrontati in sede di rilascio delle necessarie autorizzazioni in deroga alle norme paesaggistiche (alla luce del nuovo PTPR del 2021) e del necessario ricorso alle procedure di Archeologia preventiva di cui all’art. 25, comma 8 e seg. del D. Lgs. 50/2016, da attivarsi in sede di progettazione esecutiva e di acquisizione dei titoli autorizzativi successivi. In relazione al giudizio espresso nel parere del MIC circa la sussistenza di altissimo rischio archeologico, riguardante sia il bacino portuale che le aree investite dalle opere di urbanizzazione e dagli interventi di accesso all’area portuale, documentato da ritrovamenti archeologici anche recenti, vale quanto affermato nel parere n. 134 dell’11/12/2020 di questa Commissione ossia che il giudizio di insussistenza di

elementi di valutazione che inducano a negare il rilascio della proroga quinquennale del termine di validità del provvedimento di VIA regionale è subordinato all'impegno ad ottemperare, nel periodo di proroga, a tutte le prescrizioni contenute nello stesso (dettagliate per le varie fasi di realizzazione delle opere), oltre a quelle indicate nei pareri della Regione Lazio sopra richiamati e al "rispetto della pianificazione aggiornata vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche già considerate in sede di Studio di Impatto Ambientale e oggetto di possibili interferenze con il progetto in questione". Nell'ambito del rispetto della pianificazione aggiornata vigente, rientrano sicuramente il nuovo PTPR (vigente nel periodo di proroga), le autorizzazioni paesaggistiche da ottenere e le verifiche preventive di interesse archeologico previste secondo le modalità procedurali precisate dalla nuova normativa in merito (nuova disciplina dell'art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.8 del medesimo decreto);

- 3) circa gli elementi di carattere progettuale, si ricorda che il Proponente aveva comunicato al Comune di Santa Marinella, con nota dell'11/07/2012, l'intenzione di rinunciare al progetto presentato nel 2009 (oggetto della Conferenza dei Servizi del 5/05/2010), quindi prima di presentare l'istanza, intendendo esclusivamente realizzare il progetto allegato alla concessione demaniale marittima n. 71 del 2003. Tale intenzione comportava, dal punto di vista progettuale, sostanzialmente due aspetti: il primo che gli edifici a terra da realizzare (per servizi, edifici residenziali, torre di controllo, serie di box pescatori) dovessero avere al massimo una superficie totale di 2.749,60 m³, al posto dei 10.230 m³ previsti nel progetto del 2009 discusso nella C.d.S. del 5/05/2010); il secondo che si rinunciasse al previsto adeguamento della viabilità esterna all'area portuale attraverso due svincoli stradali sulla SS Aurelia, in corrispondenza dei due accessi al Porto (incrocio a nord con Via Roma e incrocio a sud Fosso di Valle Semplice), ritornando alla soluzione progettuale oggetto della concessione demaniale con il solo accesso a sud che conduce all'area portuale attraverso un tratto stradale adiacente al Fosso di Valle Semplice. Nella valutazione di compatibilità ambientale del 2014 da parte della Regione Lazio viene richiamata la necessità, tra le altre prescrizioni, di ottemperare a quanto indicato nel parere della Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Beni Paesaggistici prot. n. 24104/13 del 16/07/2014, nel quale la stessa Regione esprime la convinzione che la soluzione con i due svincoli (uno a nord in corrispondenza del vecchio porticciolo e uno a sud con adeguamento della sede stradale) proposto nella prima Conferenza dei Servizi del 2010 potesse essere la soluzione più adatta a sostenere l'aumento del traffico veicolare connesso all'ampliamento del Porto, rispetto alla soluzione con un solo svincolo. Pertanto, tra le condizioni del quadro prescrittivo del citato parere regionale n. 24104/13 del 16/07/2014, nel quale si dava parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico al progetto presentato dalla Società Porto Romano S.p.a., venne inserita la seguente prescrizione: "Si ritiene che la viabilità proposta con il presente progetto non sia sufficiente a sostenere il maggior traffico veicolare dovuto all'ampliamento del porto. In particolare, il tratto di strada di accesso dalla Via Aurelia che costeggia il Fosso di Valle Semplice non appare adatto ad un doppio senso di marcia. Al riguardo l'Amministrazione Comunale dovrà procedere alla definizione ed approvazione del progetto riguardante lo svincolo nord come rappresentato nel progetto della Conferenza dei Servizi del 2010 da intendersi come parte integrante del presente progetto". Il SIA presentato dal Proponente riporta in effetti solo uno svincolo (con riprogettazione), mentre non sono presenti indicazioni circa lo svincolo Sud. Nella citata istruttoria regionale, propedeutica alla formulazione del quadro prescrittivo contenuto nel Decreto di VIA del 2014, non sono invece contenute indicazioni circa il primo aspetto progettuale conseguente al ritorno da parte del Proponente al progetto allegato alla

concessione demaniale del 2003, ossia la costruzione di nuovi edifici per un massimo di 2.749,60 m³. Perciò, su tale aspetto, **si ritiene di concordare con quanto riportato nel parere del MIC circa il fatto che, vista la rinuncia da parte della Società Porto Romano al progetto presentato nell'ambito della C.d.S. del 5/05/2010, il volume della consistenza edilizia debba intendersi ridotto a quello previsto nel progetto allegato alla concessione demaniale del 2003 (ossia pari a 2.749,60 m³);**

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE INTEGRATIVO

Si ritiene di poter **confermare** i contenuti del parere n. 134 dell'11/12/2020, con il quale si è ritenuto, in considerazione di quanto riportato nella documentazione fornita dalla Società Porto Romano S.p.a., di poter concedere la proroga di cinque anni del termine di validità della Pronuncia di Compatibilità Ambientale emessa dalla Regione Lazio con DGR n. G14610 del 16/10/2014 relativo al Progetto di ristrutturazione e ampliamento del Porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel Comune di Santa Marinella, in quanto si ritengono confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta presso la Regione Lazio, ferma restando la necessità che si proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel DGR citato e nel rispetto della pianificazione aggiornata vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche già considerate in sede di Studio di Impatto Ambientale e oggetto di possibili interferenze con il progetto in questione. Si precisa che la verifica dell'attualità degli strumenti di pianificazione e dell'attualità dei vincoli e dei regimi di tutela ambientale, paesaggistica e archeologica è stata svolta con riferimento alla data in cui è stato reso il parere (11 dicembre 2020), data in cui non risultava ancora efficace il PTPR, approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale Lazio in data 21/04/2021, con pubblicazione sul BUR n. 56 del 10/06/2021.

Circa l'**attualizzazione della conformità rispetto all'assetto paesaggistico e archeologico**, seguente all'approvazione in via definitiva del nuovo PTPR del 2021 e della normativa in tema di verifica preventiva dell'interesse e del rischio archeologico e alla luce di ritrovamenti archeologici, sia in mare sia a terra nelle aree interessate dall'intervento, successivi alla data di richiesta proroga, si precisa che il giudizio di insussistenza di elementi di valutazione che inducano a negare il rilascio della proroga quinquennale del termine di validità del provvedimento di VIA regionale è subordinato all'impegno del Proponente a ottemperare, **nel periodo di proroga**, a tutte le prescrizioni contenute nello stesso (dettagliate per le varie fasi di realizzazione delle opere), oltre a quelle indicate nei pareri della Regione Lazio espressi durante la procedura di VIA e, come detto, al rispetto, sempre durante il periodo di proroga, della **pianificazione aggiornata, nazionale, regionale e comunale**, vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali, paesaggistiche ed archeologiche, considerate nel procedimento. Nell'ambito del rispetto della pianificazione aggiornata vigente, rientrano sicuramente il nuovo PTPR (vigente nel periodo di proroga), le autorizzazioni paesaggistiche da ottenere e le verifiche preventive di interesse archeologico previste

secondo le modalità procedurali precisate dalla nuova normativa in merito (nuova disciplina dell'art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.8 del medesimo decreto).

La valutazione espressa nello stesso parere n. 134 dell'11/12/2020, con riferimento all'assenza di variazioni progettuali rispetto a quanto contenuto nel SIA presentato per la VIA regionale, va **precisata** nel senso che il progetto di ampliamento del Porto di Santa Marinella, per espressa volontà della Proponente Società porto Romano S.p.a. è inequivocabilmente quello definitivo allegato alla concessione demaniale marittima n. 71/2003, nel quale è prevista la costruzione di nuovi edifici per un **volume massimo di consistenza edilizia pari a 2.749,60 m³** (e non di 10.230 m³ come erroneamente è stato indicato dal Proponente nella Relazione Tecnico Ambientale trasmessa con la richiesta di proroga). Ciò si palesa alla luce della sopra ricordata rinuncia da parte della Società Porto Romano al progetto presentato nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 5/05/2010. Rispetto al progetto del 2003 fa eccezione unicamente la modifica della viabilità esterna, sopra specificata, richiesta espressamente nella valutazione istruttoria effettuata dalla Regione Lazio, conclusa con il parere di compatibilità ambientale nel 2014.

**Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli**

